COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

68.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MARZO 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori BARBARO ed altri: Autorizzazione a cedere al comune di Margherita di Savoia un compendio demaniale di metri quadrati 50.000 sito nello stesso comune (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3923) 779

PRESIDENTE 779, 780, 781, 782, 785

AZZARO 782, 783, 784

CASTELLUCCI, *Relatore* 779, 780, 782

CESARONI 781, 785

COCCO MARIA 781, 783

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 782

RAFFAELLI 781

SANTAGATI 781, 782, 783

VESPIGNANI 783, 784, 785

La seduta comincia alle 10.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge dei senatori Barbaro ed altri: Autorizzazione a cedere al comune di Margherita di Savoia un compendio demaniale di metri quadrati 50.000 sito nello stesso comune *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3923).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Barbaro, Ricci, Tanga, Murmura e Zugno: « Autorizzazione a cedere al comune di Margherita di Savoia un compendio demaniale di metri quadrati 50.000 sito nello stesso comune », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 luglio 1975.

L'onorevole Castellucci ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento, come è noto, è stato approvato dalla VI Commissione del Senato il 2 luglio 1975 quasi nello stesso testo proposto dai presentatori.

Esso tende a sanare una situazione verificatasi nel comune d Margherita di Savoia, stretto fra il litorale del mare e le

saline e quindi impossiblitato ad un ampliamento della propria cinta urbana.

Sin dall'immediato dopoguerra sorse la necessità di reperire nuove abitazioni, sia per la popolazione dedita alla pesca e al lavoro nelle saline, sia per le famiglie che abbandonavano le campagne per dedicarsi ad altre attività lavorative. Essendo introvabili le aree nella cinta urbana, si ricorse all'autorizzazione, ed alla concessione amministrativa, attraverso la capitaneria di porto di Manfredonia, di aree situate sulla fascia litoranea antistante la cittadina di Margherita di Savoia.

Questa situazione data ormai da trenta anni e le autorità locali, sin da allora, si sono preoccupate di cercare una sistemazione giuridica a queste concessioni sulle aree. Mi pare anche di capire, nelle righe della relazione dei presentatori della proposta di legge, che ciascuno degli occupanti ha costruito senza speciale autorizzazione e quindi abusivamente – anche se vi era il titolo della concessione di lotti di questa zona litoranea – le abitazioni e le infrastrutture necessarie.

L'attività edilizia è stata tale per cui oggi quella superficie di circa 50 mila metri quadri è completamente occupata e integrata nella città di Margherita di Savoia, sia per quello che riguarda le abitazioni in senso proprio, sia per l'urbanizzazione primaria e secondaria.

Le destinazioni previste sono di 14.790 metri quadri di superficie coperta per le abitazioni, 23.280 metri quadrati per uso pubblico (cioè strade, piazze e così via), 7.950 metri quadrati per il verde pubblico e 2.700 per le scuole.

Al Senato il relatore Segnana dichiarò di aver visitato di persona la zona e di aver trovato rispondenti queste cifre alla realtà.

Pertanto, in merito alla richiesta delle autorità locali, sembra non esserci altra possibilità che cedere al comune di Margherita di Savoia il compendio stesso in via di sanatoria, con determinate condizioni risultanti dall'articolato della proposta. Tra queste condizioni vi è quella di destinare a verde pubblico, strade e piazze una superficie non inferiore ai tre quinti del compendio; quella di sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine alle pretese di terzi costruttori; quella di corrispondere tutte le indennità arretrate eventualmete dovute dagli occupanti abusivi o dai concessionari; di effettuare l'urbanizzazione della zona con apposito piano particolareggiato; di utilizzare per l'acquisto di aree da destinare ad edilizia popolare, e relative opere, le entrate derivanti dalla cessione dei terreni del compendio, al netto delle spese sostenute. Per questa ultima condizione si deve osservare che il prezzo di offerta di 25 milioni è stato considerato dal rappresentante del Governo inadeguato; pertanto, su proposta del relatore e sulla base della stima dell'ufficio tecnico erariale il Senato ha fissato la cifra di 75 milioni.

PRESIDENTE. Quanto era la stima?

CASTELLUCCI, *Relatore*. Non lo so con esattezza. Forse il Governo potrà fornircela. L'articolo 1 venne emendato portando la somma a 75 milioni; venne anche cambiata, nella quinta clausola dell'articolo 2, la frase « utilizzazione delle aree » con quella « utilizzazione e acquisto di aree »; infatti il compendio è completamente esaurito e quindi non vi sono più aree disponibili per nuove costruzioni. Nell'incasso che verrà fatto dal comune di Margherita di Savoia, al prezzo di cessione, sono comprese naturalmente anche le spese sostenute; il netto dovrà essere destinato al reperimento di altre aree al di fuori del compendio.

Ritengo, pertanto, che al punto in cui sono le cose non ci sia altro da fare che approvare questo provvedimento con il quale si pongono in condizione di tranquillità soprattutto gli occupanti di queste zone i quali hanno fabbricato sostenendo delle spese, anche se si trattava di terreni altrui, cioè terreni del demanio dello Stato.

La sdemanializzazione è già stata effettuata, ed i terreni sono diventati patrimonio disponibile dello Stato; pertanto il negozio giuridico può essere stipulato con l'approvazione di questa legge la quale si rende necessaria soprattutto per le condizioni particolari che il comune dovrà rispettare. pena la revoca del contratto.

Non credo di dover aggiungere altro tanto più che si tratta, a mio avviso, di una sanatoria di uno stato di fatto.

Invito quindi i colleghi della Commissione, anche in considerazione del fatto che questo provvedimento ricalca altri già approvati, di voler votare a favore della proposta di legge nel testo che ci è pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAFFAELLI. A mio avviso lo Stato, in questi casi, dovrebbe cedere al valore di una lira tutte quelle aree del proprio demanio che devono andare ai comuni, altra componente dello Stato secondo la Costituzione.

Non si capisce perché, se un bene demaniale dello Stato diviene utile allo Stato nella sua espressione di comune, per la realizzazione di una finalità di pubblica utilità, non debba farsi luogo al trasferimento puro e semplice, senza questa diatriba sul prezzo, che tra l'altro è alto.

Nulla quaestio, quindi, sul fatto che queste soluzioni a favore dei comuni su beni appartenenti al patrimonio dello Stato abbiano corso.

Però qui vorrei far presente una particolarità: non si tratta di autorizzare a cedere al comune di Margherita di Savoia un compendio demaniale di 50 mila metri quadrati nudi, bensì con questo trasferimento daremo non solo l'area al comune ma anche un centro abitato bello e costruito con implicazioni di assetto urbanistico che non conosciamo.

Ci troviamo di fronte ad una vendita di terreni su cui sono sorti degli insediamenti, o per meglio dire alla richiesta di regolamentazione giuridica di una situazione di fatto.

La mia proposta è questa: interpelliamo prima la regione, che ha il potere in materia urbanistica, in modo che essa esprima un parere di merito.

COCCO MARIA. Caso mai la regione farà delle contestazioni.

RAFFAELLI. Noi dobbiamo sanare e non far sorgere delle contestazioni. Bisogna acquisire il parere della regione competente o, quanto meno, il relatore, in via breve, potrebbe assumersi l'incarico di sentire qual è tale parere. Non vorrei che sorgessero delle contestazioni; anzi, a questo riguardo, ritengo sia anche opportuno avere il parere della Commissione lavori pubblici dato che per via legislativa ha già avuto modo di esaminare situazioni che possono somigliare alla vicenda in esame.

Se si trattasse di un'area di futura destinazione noi ci troveremmo, come già lo siamo stati in passato, perfettamente d'accordo, ma qui si tratta di fare un'operazione urbanistica per la quale i controlli sono di competenza della regione. Cerchiamo di fare una legge che risolva la situazione senza far sorgere alcuna contestazione. Questa osservazione, onorevoli colleghi, potrebbe essere esaurita acquisendo formalmente i necessari pareri dalla Commissione lavori pubblici e dalla regione.

SANTAGATI. Mi sono sforzato di capire la natura giuridica del rapporto che questa proposta di legge vorrebbe instaurare.

Mi sembra di aver compreso che si tratta di una vendita la quale assume l'aspetto di vendita *sub condicione* con una clausola risolutiva espressa appunto all'ultimo comma dell'articolo 2. Se questo atto giuridico, che è *sub condicione*, non coinvolgesse i rapporti pregressi la cosa potrebbe essere accettata in quanto sarebbe un rapporto semplice: io ti vendo questo a patto che tu adempia a queste condizioni, se queste condizioni non vengono mantenute il contratto cessa. Il guaio è però che la prima parte dell'articolo 2 nel condizionare la vendita sottopone gli adempimenti previsti a delle volontà esterne, non è che tutto resti circoscritto alla volontà del comune e della pubblica amministrazione per cui il rapporto lì nasce, cresce e muore. Siamo in presenza di un rapporto che si instaura tra comune, pubblica amministrazione e terzi, taluni dei quali non potrebbero essere tutelati in quanto abusivi e che diventerebbero soggetti di diritto a prescindere poi dal fatto che con la legge si voglia o meno apportare una sanatoria.

Il discorso è che queste modalità, queste condizioni non sussistono tra soggetti tenuti ad adempiere gli impegni assunti.

L'ultimo comma dell'articolo 2 dice infatti: « L'inadempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita ».

Anche l'articolo 3 dà luogo ad alcune perplessità.

CESARONI. Hanno avuto una concessione.

SANTAGATI. Una legge può sanare una situazione di illegalità. Ho un chiaro esempio di due comuni, vicino Catania, ove si è verificato un fatto macroscopico di una autorizzazione data dall'autorità competente in netto contrasto con il piano regolatore. Vorrei soltanto avere dal Governo ulteriori chiarimenti sul modo in cui si potranno

conciliare tutte le diverse situazioni abnormi che nasceranno da questo tipo di vendita. Supponiamo, ad esempio, che di queste cinque condizioni poste dal testo della proposta di legge al nostro esame non se ne verifichi una, cosa succede delle altre quattro? Supponiamo pure, per quel che riguarda l'articolo 3, che vi sia una sanatoria e che pertanto i destinatari del dettato di tale articolo siano soddisfatti. Se la vendita viene risolta, costoro con chi hanno maturato le loro ragioni attinenti al riconoscimento dei loro diritti? Le stesse cose potrei dire per tutti gli altri articoli.

Ripeto che le mie sono perplessità di natura squisitamente giuridica in nome delle quali credo sia meglio ristrutturare questo articolato, tenendo conto appunto di tutte le sue possibili conseguenze giuridiche.

Capisco bene la volontà del legislatore: vuole vendere e nel contempo cautelarsi, e su questo potremmo pure essere d'accordo; è sul come cautelarsi, sulle modalità del negozio giuridico che nascono le perplessità. Quest'ultimo dovrebbe essere perfezionato magari attingendo lumi dalla Commissione giustizia e dalla Commissione lavori pubblici. Occorre vagliare bene il progetto che deve essere perfezionato ed è opportuno sollecitare il prescritto parere della Commissione anche se sono trascorsi i termini entro i quali avrebbe dovuto essere espresso.

Un'altra osservazione, mirante anche questa a migliorare il testo e non ad eliminarlo, può essere fatta sul punto 1 dell'articolo 2, là dove si parla della posizione di territorio da destinare a verde pubblico.

Posso dedurre da un calcolo sommario da me fatto che oggi le quantità di terreno citate dal relatore non sono più disponibili a tal fine, in quanto circa il quaranta per cento dell'area è già occupato.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Siamo ancora entro i limiti: vi sono 30 mila metri quadrati destinati a verde pubblico.

PRESIDENTE. Sono anche un po' di più: 30.375 metri sono destinati alla costruzione di strade e verde pubblico, 2.700 metri alla edificazione di scuole e altri duemila metri circa ad istituti religiosi; in totale arriviamo a oltre 35 mila metri quadrati.

SANTAGATI. Un altro problema che volevo sottoporre all'attenzione del Governo riguarda gli abusivi di cui si parla al punto 3 dell'articolo 2. A chi devono essere corrisposte queste indennità?

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. All'amministrazione finanziaria.

SANTAGATI. Cioè il demanio dà carta bianca al comune e, inoltre, si occupa di seguirlo in tutta questa complessa trafila. Potrebbe succedere, però, che questa corresponsione non avvenga per dei motivi prevedibili. Cosa succede? Non è sufficiente apporre all'atto di compravendita delle condizioni, è necessario garantire che queste siano attuabili.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze. Ad impossibilia...*

SANTAGATI. Mi perdoni, ma in termini giuridici non si può richiamare la massima *ad impossibilia nemo tenetur;* le impossibilità a volte possono essere di natura antigiuridica.

AZZARO. Si può ipotizzare che vi siano dei diritti maturati al tempo in cui il demanio era proprietario del terreno, per cui la riscossione può avvenire anche durante la gestione comunale: si tratterebbe infatti di arretrati da corrispondere a chi era titolare di questi diritti.

SANTAGATI. Vorrei fare un'ultima osservazione riguardo all'espressione « attuali occupanti ». « Attuali » a che periodo si riferisce? Al momento in cui è stata formulata la proposta di legge o al momento della sua entrata in vigore? In questo secondo caso, mi pare, si autorizzi implicitamente ad occupare delle aree durante tutto l'*iter* del progetto stesso. Mi permetto di suggerire che sarebbe meglio specificare una data, aggiungere una frase tipo: « occupanti al... ». Tale limite dovrebbe essere rigido al fine di evitare che qualcuno appositamente occupi un'area sapendo che prima o poi questo suo abuso verrebbe legalizzato. Comunque, la mia è soltanto un'ipotesi, non so cosa effettivamente sia successo dal momento in cui è stata formulata la proposta di legge.

Per concludere, desidero riaffermare che ho voluto soltanto prospettare ai colleghi un ventaglio di ipotesi giuridiche che – a mio parere – meritano di essere approfondite.

COCCO MARIA. In ordine al punto 5 dell'articolo 2, vorrei conoscere il significato dell'espressione « al netto delle spese » e quale sia il suo rapporto con i 75 milioni previsti dall'articolo 1.

Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Raffaelli, vorrei sapere a quale obbligo legislativo o costituzionale egli si richiamasse per affermare che dovremmo chiedere il parere alla regione. Non vorrei veder delinearsi una limitazione della libertà di valutazione del Parlamento, sia pure in questioni delegate, per alcuni aspetti, alle regioni.

Ritengo che il Parlamento possa esprimere il proprio parere ed assumere le decisioni relative, tanto più che in questo caso non credo possano sorgere preoccupazioni per contestazioni o agitazioni locali, né possa esservi da parte della regione la possibilità di intervenire in una zona di vecchi, sia pure disordinati, insediamenti.

AZZARO. Credo che stiamo rischiando di « consumare troppo olio per un cavolo », cioè troppa intelligenza per una questione minima.

È vero che *prima facie* talune condizioni possono apparire gravose per il comune, dal momento che lo Stato si intromette in settori che sono di esclusiva competenza dell'ente locale, però ritengo che convenga approvare il provvedimento così com'è, perché credo che esso sia il risultato di un'intesa fra Stato e comune.

A noi dovrebbe importare piuttosto di conoscere se le clausole di rescindibilità previste dalla proposta di legge, abbiano una base giuridica e se siano contrarie agli interessi dello Stato. Tralasciando la questione concernente il prezzo, sulla quale non ho gli strumenti sufficienti per esprimermi, ritengo che gli interessi dello Stato non vengano contraddetti, in quanto, a questo punto, l'interesse dello Stato può essere quello di dare un assetto territoriale ottimale al comune di Margherita di Savoia.

I vincoli posti riguardano la condizione di sollevare l'amministrazione statale da tutte le responsabilità in ordine alle pretese di terzi costruttori; l'obbligo di dare a questo terreno un assetto urbanistico il più valido possibile e la corresponsione di tutte le indennità arretrate eventualmente dovute dagli occupanti abusivi.

Certo, disaggregando le varie condizioni possono sorgere delle obiezioni di carattere giuridico: i rilievi dell'onorevole Santagati non sono infondati, ma non sono di tale forza da poter far dubitare tutti noi della insussistenza giuridica di ciò che è scritto in questa proposta di legge.

Il punto più importante è costituito dall'ultimo comma dell'articolo 2, che comporta la risoluzione della vendita – e quindi il ritorno allo Stato – in caso di inadempimento anche parziale di tali condizioni.

SANTAGATI. Che cosa accadrà al terzo non colpevole di alcuna inadempienza?

AZZARO. Non accadrà nulla, perché a seconda del tempo in cui è sorto il rapporto, si potrà preliminarmente individuare se questo è stato instaurato con il comune o con lo Stato, e quindi conoscere verso quale dei due enti si vanti un diritto o si abbiano delle responsabilità.

Per quanto concerne il problema degli « attuali occupanti », penso che il momento della « attualità » debba essere quello della richiesta di vendita; cioè, il momento in cui cesserà il rapporto precario e si instaurerà un rapporto regolare fra l'occupante e il comune, sarà quello in cui, avendo il comune sistemato il terreno, l'occupante avrà la possibilità di richiedere la vendita.

Infine non mi sembra che vi sia la necessità di chiedere un parere alla regione, non essendo noi di fronte ad un piano regolatore o ad un piano particolareggiato, ma ad un regolamento che riguarda l'esclusiva competenza del comune. La richiesta di un parere vulnererebbe l'autonomia del comune e creerebbe un precedente inopportuno; a ciò si aggiunga che, nel caso in cui il comune prendesse una sua decisione, non so con quali strumenti la regione potrebbe intervenire.

Per questi motivi ritengo sia il caso di chiedere ai componenti di questa Commissione di approvare il provvedimento così com'è.

VESPIGNANI. A me pare che il fatto che stamattina stiamo discutendo ampiamente su una questione del genere non debba essere preso come manifestazione di particolare interesse, sia in senso positivo sia negativo, nei riguardi del caso specifico di Margherita di Savoia.

Credo invece che debba essere considerata una discussione generale e di principio che dovrebbe portare ad alcune linee di comportamento perché casi di questo

genere ci sono già stati e molti sono destinati ad arrivare, un giorno o l'altro, all'esame di questa Commissione.

Potrei citare il caso di Orbetello dove un intero quartiere è costruito sul demanio marittimo, nella vecchia area dove era collocata la parte degli stabilimenti costituenti la base aerea di idrovolanti. Potrei citare tantissimi altri casi.

La discussione, pertanto, deve costituire un punto di riferimento sotto il profilo dell'indirizzo generale.

Il punto di partenza generale e, credo, legittimo, è che non si può lasciare per l'eternità una situazione abnorme ed irregolare da tutti i punti di vista; una situazione che con l'andare del tempo rischia sempre più di peggiorare e diventare cancrenosa, incapace di trovare un inserimento definitivo nel tessuto urbanistico delle comunità locali in cui queste situazioni si sono determinate.

La prima costatazione da fare è che l'attività legislativa necessaria non può essere, almeno a mio parere, che l'ultimo atto, non il primo, di una serie di atti amministrativi, eseguiti in forza di legge; tali atti devono portare alla sicurezza che la nostra decisione sia in grado di chiudere, sul piano del diritto, la fase della irregolarità totale, aprendone una nuova di pieno, totale, completo e armonico inserimento di questi insediamenti irregolari nel tessuto urbanistico complessivo.

Se non si procede su questo terreno, diciamo subito che non siamo d'accordo, non per Margherita di Savoia in particolare, ma per tutti i casi. Di situazioni irregolari ce ne sono una infinità, basta pensare alle borgate romane.

Ma il giorno in cui dobbiamo decidere – ed è giusto che si decida – e adottare una soluzione che consenta la normalizzazione, questo atto deve essere quello conclusivo che dia garanzia di avere la possibilità effettiva di mettere in moto un processo di ristrutturazione del tessuto urbanistico in cui sia inserito il fenomeno antico dell'abusivismo nelle aree di demanio pubblico.

Come si fa, onorevole Azzaro, a sostenere che la regione non ha nulla da dire?

Il reinserimento di una area già urbanizzata e costruita in pieno diritto in un tessuto urbanistico disciplinato comporta un atto amministrativo che è il piano regolatore; comporta una serie di atti amministrativi esecutivi quali l'approvazione di questo piano regolatore.

AZZARO. Si tratterebbe comunque di una variante al piano regolatore, perché non è prevedibile che noi possiamo intervenire in questioni particolari che riguardano soltanto una parte del territorio.

VESPIGNANI. Comporterebbe, se esite un piano regolatore che destina a verde agricolo tutta la zona, l'adozione di una variante a tale piano regolatore, di competenza del consiglio comunale; l'approvazione conseguente è invece di competenza degli organi regionali.

AZZARO. Quindi *ex post*, non *ex ante*.

VESPIGNANI. Se non c'è l'approvazione della regione il comune può adottare qualsiasi provvedimento; tale provvedimento però non può avere nessuna efficacia sul piano amministrativo, anche per le conseguenze che ne derivano nei confronti degli obblighi dei privati o degli obblighi della collettività verso i privati stessi.

Nel caso in cui non sia stato mai adottato nessun piano regolatore vi è una ragione di più perché la legge di autorizzazione a vendere sia approvato soltanto il giorno in cui sarà adottato il piano regolatore, il giorno in cui, cioè, si mostri attraverso quali strutture urbanistiche queste aree già urbanizzate, in cui sono inserite centinaia di famiglie, potranno essere collocate nell'ambito del territorio.

Desidero ribadire che quando adottiamo un provvedimento quale quello oggi al nostro esame, la prima garanzia è che vi sia un piano regolatore approvato, in cui sia evidenziata la situazione esistente e siano prospettate le soluzioni urbanistiche, un piano tale da garantire che la situazione irregolare sia circoscritta e contenuta.

D'altra parte tale situazione deve essere protetta e difesa, inserendola nel tessuto della città.

AZZARO. Quello che sta dicendo mi trova d'accordo, ma è cosa differente da ciò che sosteneva l'onorevole Raffaelli, il quale ritiene necessario il parere preventivo degli organi regionali su questo provvedimento.

Altro è invece dire che l'approvazione del provvedimento è subordinata all'esistenza di atti che possano dimostrare che questo inserimento è previsto in un piano re-

golatore approvato. In questo senso sono perfettamente d'accordo. È necessario avere la garanzia che si operi in un contesto già approvato dalla regione.

In questo caso vi è già stata una regolamentazione concordata tra Stato e comune.

VESPIGNANI. Non mi pare che il collega Raffaelli abbia espresso un parere diverso dal mio; forse io ho argomentato più a lungo, ma l'obiettivo era lo stesso, cioè quello di garantire un provvedimento di questo tipo, una legge di inserimento di un nuovo quartiere, di una nuova città, di un nuovo centro urbano e deve essere un atto fondato su una politica di ristrutturazione globale di tutto il tessuto urbano stesso. Se agiremo diversamente, creeremo solo situazioni di scaricabarile fra Stato e comune.

Il problema della ristrutturazione di questi centri urbani, che sono sorti abusivamente, ci induce ad attuare una normalizzazione. Spesso queste situazioni sono state ignorate per non creare dei diritti soggettivi di terzi verso i piani regolatori da adottare. Nel momento in cui la legge non può più ignorarle occorre che lo strumento urbanistico sia modificato con normative particolari e particolareggiate che possano garantire il superamento delle anomalie che si sono fino ad ora riscontrate.

Chiediamo, pertanto, che sia prima chiesto il parere alla Commissione lavori pubblici, non tanto perché non siamo favorevoli alla cessione al comune di Margherita di Savoia dei 50 mila metri quadrati, quanto perché occorre maggiore riflessione e coscienza su tutte le questioni connesse all'autorizzazione che ci si appresta a concedere.

PRESIDENTE. Mi ricollego alle cose dette poco fa dall'onorevole Raffaelli. C'è da domandarsi se abbia senso autorizzare la cessione ad un comune di un'area demaniale dietro pagamento di un prezzo, o se piuttosto non si debba valutare che il trasferimento possa avvenire a titolo gratuito dato che la destinazione ha carattere pubblico e l'uso è previsto e consentito dalla legge urbanistica.

CESARONI. Abbiamo fatto la stessa cosa per quanto riguarda la zona di terreno nei pressi di Fiumicino che cedemmo al comune a titolo gratuito.

PRESIDENTE. Praticamente è la stessa cosa: dovremmo limitare, semmai, il prezzo alla sola zona di utilizzo privato. Il problema consiste quindi nel decidere se vogliamo autorizzare una vendita o se vogliamo cedere un bene patrimoniale a titolo gratuito.

Un secondo aspetto consiste nel valutare se autorizzando la cessione al comune ci vogliamo fermare, lasciando la piena autonomia di decisione al comune stesso nel rispetto delle leggi vigenti, oppure vogliamo invadere la sfera di competenza comunale.

L'ultimo aspetto è di vedere se l'autonomia comunale, in materia di legge urbanistica, in materia di obblighi a carico del comune stesso connaturati alla cessione, cioè l'uso pubblico e l'utilizzo da parte dei cittadini dei beni ceduti, venga o meno violata.

Queste sono cose sulle quali dovremo riflettere un po' più a lungo non tanto per la questione di Margherita di Savoia, dato che l'altro ramo del Parlamento ha già approvato il provvedimento, quanto per un nostro eventuale comportamento futuro.

In un punto consento con le obiezioni fatte dall'onorevole Santagati: allorquando il testo parla di « attuali occupati » è inevitabile che la dizione (che non può riferirsi che all'entrata in vigore della legge) può incentivare occupazioni abusive.

Occorre quindi fissare una data.

Suggerisco, perciò, di rinviare il seguito della discussione sulle linee generali e di sollecitare il parere alla IX Commissione lavori pubblici.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO